

# COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## 003 - AREA AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 494

Data: 22/12/2020

**OGGETTO:** Affidamento servizio di iscrizione ipoteca allo Studio Service Besnate S.n.c. a seguito sentenza n. 5348/2020.

### LA RESPONSABILE

### RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione G.C. n. 49 del 07/06/2017 con la quale si autorizzava il Sindaco a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di Pogliano Milanese per procedere dapprima ad "Accertamento Tecnico Preventivo" e solo successivamente mediante azione in giudizio per il risarcimento dei danni patiti a causa della rimozione della struttura amovibile adibita a servizio bar del Centro Sportivo Comunale; la Determinazione n. 174 del 25/07/2017, con la quale si affidava all'Avv. Fabrizio Panigo, con Studio Legale in Rho (MI), in Via Dei Martiri n. 4, l'incarico della difesa legale del Comune di Pogliano Milanese, come disposto con la citata deliberazione G.C. n. 49/2017;

DATO atto che a seguito dell'ATP ha avuto luogo l'azione risarcitoria di cui alla causa RG n. 43506/2017 depositata dal Comune innanzi al Tribunale di Milano, che si è conclusa con la sentenza n. 5348/2020, che ha condannato il convenuto a pagare al Comune di Pogliano Milanese le seguenti spese:

- 1) euro 126.385,87, oltre Iva e rivalutazione monetaria dalla data di deposito della relazione tecnica del CTU alla data della sentenza, a titolo di risarcimento del danno:
- 2) euro 11.000,00.=, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre IVA e CPA, per un totale di euro 16.050,32, oltre euro 1.000,00 per spese esenti, per un totale complessivo di euro 17.050,32, a titolo di spese di lite del giudizio per la causa di merito;
- 3) euro 3.600,00.=, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre IVA e CPA, per un totale di euro 5.252,53, a titolo di spese di lite del giudizio per ATP;

ACCERTATO che a tutt'oggi, nonostante i tentativi posti in essere dall'amministrazione, il debitore non ha provveduto al versamento diretto di quanto dovuto a questo ente;

CONSIDERTO l'ingente importo liquidato in favore del comune con la sentenza n. 5348/2020 e la necessità quindi di adottare ogni azione utile finalizzata a tutelare gli Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lqs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

interessi pubblici dell'Ente;

VISTA la relazione pervenuta al protocollo dell'ente dall'Avv. Panigo e registrata al n. 11555. in data 05/11/2020, con la quale si rappresenta la necessità di iscrivere ipoteca sui beni immobili di proprietà del condannato al fine di garantire al comune un privilegio per il recupero del credito;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di cui trattasi;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal D.Lgs. 56/2017 il quale testualmente recita: «2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA) per l'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120 che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

RILEVATO che il valore complessivo del servizio di cui trattasi risulta di molto inferiore al suddetto limite:

VISTO il preventivo pervenuto in data 05/11/2020 – Prot. n. 11523 dallo Studio Service Besnate S.n.c. di Maria Antonietta Puntello e Roberta, P.IVA: 02302250127, con sede in Besnate (VA), in Via Libertà n. 9, per l'affidamento del servizio di iscrizione ipoteca presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 riferito alla sentenza n. 5348/2020;

VALUTATA la congruità di tale corrispettivo rispetto all'oggetto del servizio e al valore dell'importo garantito ai sensi della sentenza n. 5348/2020, atto a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare il predetto servizio alla Studio Service Besnate S.n.c. di Maria Antonietta Puntello e Roberta, P.IVA: 02302250127, con sede in Besnate (VA), in Via Libertà n. 9, mediante procedura autonoma e diretta e, conseguentemente, impegnare la spesa totale di Euro €. 3.377,40.=;

RICHIAMATE le Linee Guida dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

CONSIDERATO che per lo Studio sopra citato è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.;

VISTO l'art. 2808 del Codice Civile che recita: "L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione";

VISTO il nuovo regolamento di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 30/07/2020;

VISTO il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### VISTI:

- la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, approvata con Deliberazione C.C. n. 6 del 07.04.2020, esecutiva;
- il Bilancio di previsione 2020/2022, Esercizio 2020, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 07.04.2020, esecutiva;
- il P.E.G. 2020/2022 (parte contabile), approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 10/04/2020, esecutiva;
- il P.E.G. 2020/2022 obiettivi 2020 e Piano della Performance 2020/2022, approvati con deliberazione G.C. n. 63 del 30/07/2020, esecutiva;

#### DETERMINA

- 1) Dare atto che la premessa è parte integrante del presente atto.
- 2) Affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, allo Studio Service Besnate S.n.c. di Maria Antonietta Puntello e Roberta, P.IVA: 02302250127, con sede in Besnate (VA), in Via Libertà n. 9, il servizio di iscrizione ipoteca presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 dell'importo complessivo di Euro 150.000,00 riferito alla sentenza n. 5348/2020, ai sensi dall'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120.
- 3) Impegnare la spesa complessiva di €. 3.377,40.=, comprensiva di diritti imposte ipotecarie F24 Elide, diritti per visura di aggiornamento ipotecaria e catastale, compenso per presentazione e ritiro dell'iscrizione, spese di misura di aggiornamento ipocatastale su una conservatoria, oltre Iva 22% su imponibile di €. 220,00.= a titolo di compenso e visura catastale, come da nota pro-forma del 03/11/2020.
- 4) Imputare la spesa suddetta spesa Missione 01.02.1.03/270 del Bilancio 2020/2022 Esercizio 2020, avente per oggetto: "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V° livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	Succ.	
270	01.02.1.03	U.1.03.02.11.999		Х				

5) Dare atto che la predetta spesa sarà liquidata con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- 6) Precisare che il contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, con la sola comunicazione alla ditta affidataria e sulla base di apposita autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., fatto salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.
- 7) Dare, altresì, atto che la citata ditta risulta in regola sia con la disciplina sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi del conto indicato, sia sulla disciplina della regolarità contributiva (DURC), come da dichiarazione Prot .n. 13606 del 21/12/2020.
- 8) di dare, altresì, atto che, ai fini della tutela della *privacy*, copia del presente atto sarà pubblicato all'Albo *on-line* dell'Ente, omettendo il nominativo della persona a cui il presente provvedimento si riferisce.
- 9) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
  - art. 3, comma 5, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. n. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
  - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;
  - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2010, convertito nella Legge n. 135/2012 c.d. "Spending review", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI Dr.ssa Lucia Carluccio